


XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1632 e abb.-A

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

N. 265 - 16 ottobre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1632 e abb.-A

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

N. 265 – 16 ottobre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Servizio Responsabile

2 066760-2174 / 066760-9455 – \(\subseteq\) bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

2 066760-3545 / 066760-3685 − ⊠ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3-
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	3-
ARTICOLI 1 E 2	3-
STATO DI RICOSTRUZIONE DI RILIEVO NAZIONALE	3 -
ARTICOLO 3	6-
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE	6 -
ARTICOLO 4	15 -
ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONI DELLA CABINA DI COORDINAMENTO PER LA RICOSTR	UZIONE 15 -
ARTICOLO 5	18 -
DIRETTIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	18 -
ARTICOLO 6	19 -
FONDI PER LA RICOSTRUZIONE E PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	19 -
ARTICOLO 7	24 -
FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	24 -
ARTICOLO 8	29 -
ÎNTERVENTI SU CENTRI STORICI, SU CENTRI E NUCLEI URBANI E RURALI	29 -
ARTICOLO 9	32 -
RICOSTRUZIONE PRIVATA	32 -
ARTICOLO 10	35 -
CONTRIBUTI AI PRIVATI PER I BENI MOBILI DANNEGGIATI	35 -
ARTICOLO 11	36 -
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA	36 -
ARTICOLO 12	41 -
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA	41 -
ARTICOLO 13	43 -
RICOSTRUZIONE PUBBLICA	43 -
ARTICOLO 14	- 48 -

SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE E AI BENI CULTURALI	48 -
ARTICOLO 15	51-
CONFERENZA PERMANENTE	51 -
ARTICOLO 16	53 -
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	53 -
ARTICOLO 17	54 -
OPERE E LAVORI PUBBLICI GIÀ PROGRAMMATI	54 -
ARTICOLO 18	56 -
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO SPECIALE PER LE INFRASTRUTTURE AMBIENTALI	56 -
ARTICOLO 19	57 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DEI MATERIALI DERIVANTI DALL'EVENTO CALAMITO:	so - 57 -
ARTICOLO 20	62 -
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI	62 -
ARTICOLO 21	63 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ DEGLI ATTI	63 -
ARTICOLO 22	64 -
Tutela dei lavoratori	64 -
ARTICOLO 23	66 -
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO	66 -
ARTICOLO 24	68 -
INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL SISTEMA PRODUTTIVO	68 -
ARTICOLO 25	70 -
INTERVENTI PER LO SVILUPPO	70 -
ARTICOLO 26	71-
Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi	
CATACTROPALI	_ 71 _

Informazioni sul provvedimento

A.C. 1632-A e abb.

Titolo: Legge quadro in materia di ricostruzione post-

calamità

Iniziativa: governativa

Iter al Senato: no

Relazione tecnica (RT): presente

Relatore per la Trancassini (FDI)

Commissione di merito:

Commissione competente: VIII Commissione (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, modificato e integrato dalla Commissione di merito, reca disposizioni quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione VIII (Ambiente), ai fini dell'esame in Assemblea.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, che hanno modificato e integrato il provvedimento in oggetto, non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Stato di ricostruzione di rilievo nazionale

Le norme, ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile, disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge (articolo

1, comma 1). Le stesse si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano¹ (articolo 1, comma 2).

Si ricorda che <u>l'articolo 24 del codice della protezione civile</u> prevede che lo stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa. La delibera individua la durata e l'estensione territoriale nonché le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

Il Consiglio dei ministri, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile e a seguito di una relazione² del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, può, valutata l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice della protezione civile, deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Si rappresenta che <u>l'articolo 25, comma 2, lettera f</u>) del codice della protezione civile dispone che tramite ordinanze di protezione civile si provvede all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti anche attraverso interventi di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati sempre con delibera del Consiglio dei ministri.

La deliberazione³ stabilisce, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi, la durata e l'estensione territoriale, nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Quest'ultimo decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile, con deliberazione del Consiglio dei ministri⁴, fino a dieci anni (articolo 2, commi 1 e 2). Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere revocato prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio dei ministri⁵ qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano

¹ Compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

² La relazione espone la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili.

³ La deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità delegata acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.

⁴ La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate

⁵ Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.

i presupposti per provvedere al rientro nel regime ordinario⁶. Il Commissario straordinario alla ricostruzione⁷, almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), (vedi l'apposita scheda) fino alla conclusione degli interventi medesimi. Con tale ordinanza, ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie⁸ (articolo 2, commi 3 e 4).

<u>La relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che le stesse, dato il carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, finalizzate al coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, definiscono e disciplinano la nuova fattispecie dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Si prevede, tra l'altro, che lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale:

- sia deliberato dal Consiglio dei ministri entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale valutata l'impossibilità di procedere all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti anche attraverso interventi di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice della protezione civile;
- decorra dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale e non possa eccedere la durata di cinque anni prorogabile fino ad un massimo dieci anni.

⁷ Di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4.

⁶ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

⁸ Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme rilevati dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Commissario straordinario alla ricostruzione

Le norme prevedono, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione⁹, che può essere individuato nel Presidente della regione interessata¹⁰ o tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.

Con il medesimo procedimento può essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in consequenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

È altresì stabilito che il Commissario straordinario trasmetta ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione.

Il compenso del Commissario è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decretolegge n. 98 del 2011 utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione¹¹ confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario¹²(comma 1).

Si rammenta che <u>l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011</u> prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, <u>il compenso dei commissari straordinari o sub commissari</u>, composto da una parte fissa e da una parte variabile, <u>non può superare i 100 mila euro annui</u> (massimo 50.000 euro annui rispettivamente per la parte fissa e per quella variabile).

È disposto, inoltre, che <u>con uno o più decreti</u> del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione sono stabiliti:

- l'organizzazione e la disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge¹³. Tale struttura di supporto può, <u>nei limiti delle risorse di parte corrente</u> del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla

_

⁹ Il Commissario straordinario alla ricostruzione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.

¹⁰ In caso di evento calamitoso ultraregionale può essere nominato il presidente di una delle regioni interessate.

¹¹ Di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.

¹² Ai sensi del comma 6, lettera *f*), del presente articolo. In merito al compenso del Commissario straordinario resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010.

¹³ Su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ricostruzione confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario¹⁴, essere articolata a livello territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge (comma 2);

- la disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie¹⁵.

Si rileva, inoltre, che alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del primo periodo al commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile (comma 3).

Alla citata struttura di supporto è assegnato:

- a) personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri¹⁶ per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne l'immediata operatività;
- b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in materia di ricostruzione¹⁷. Il summenzionato personale è posto fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale in questione è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Si evidenzia che l'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999 dispone che il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, nonché le strutture di missione, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del

¹⁴ Ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo.

¹⁵ Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

¹⁶ Tale personale è individuato dal capo del Dipartimento medesimo.

¹⁷ Da tale personale è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

Il provvedimento che istituisce la struttura di supporto determina, altresì, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura (comma 4).

Agli oneri derivanti dall'istituzione della citata struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, lettera *a*), si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui al successivo articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (comma 5).

Si dispone, poi, che il Commissario straordinario:

- a) a fini di coordinamento, opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso nel quale è determinato il fabbisogno finanziario necessario per fare fronte ai danni risultanti¹⁸. Il piano di cui sopra tiene conto delle esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziate¹⁹;
- c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dei summenzionati interventi, nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale a lui intestata;
- d) sempre nei limiti di tali risorse:

1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera *b*) <u>e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche</u>, provvede alla ricognizione <u>e all'attuazione degli interventi di ricostruzione</u>, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità²⁰;

¹⁸ Il piano di interventi è redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile e adottato di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

¹⁹ Nel caso di ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera *f*), può prevedere misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione.

²⁰ D'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati.

- 2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo²¹, definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, e concedendo i relativi contributi e vigila sulla fase attuativa degli interventi stessi;
- coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
- 4) qualora necessario in relazione alla tipologia di evento calamitoso, coordina la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, già previsti e finanziati a legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ovvero compresi nel piano di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c) (Cfr. infra);
- 5) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento, può autorizzare le amministrazioni²² dei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale, ad operare in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge n. 104 del 2020. Le assunzioni, effettuate mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo sono autorizzate tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo le citate amministrazioni²³. Le risorse, così, destinate alle assunzioni sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere;

Si ricorda che:

- l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

²¹ Comprese le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

²² Le amministrazioni che il Commissario può autorizzare ad autorizzare in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato sono: le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali.

²³ La ripartizione delle unità tra le amministrazioni interessate è operata dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati.

- l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini del computo delle facoltà assunzionali degli enti locali di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
- e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione²⁴ sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;
- f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale dandone adeguata pubblicità²⁵ mediante pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito *internet* istituzionale;
- g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione²⁴ (comma 6).

Al raggiungimento delle summenzionate finalità, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze²⁶; le quali possono operare anche in deroga a disposizioni di legge²⁷. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione (comma 7).

La <u>relazione tecnica</u>, <u>relativa al testo originario del provvedimento</u>, ribadisce il contenuto della norma e specifica che quanto disposto dalla stessa ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, viene precisato che le disposizioni in esame non hanno carattere impositivo ma si limitano a regolare procedimenti da attivare mediante specifici provvedimenti, subordinatamente a eventi futuri e allo stato incerti e solo in presenza delle adeguate disponibilità economiche.

Si evidenzia, infine, che <u>le modifiche introdotte</u> dalla Commissione di merito <u>sono sprovviste di **relazione**</u> <u>tecnica</u>.

²⁴ Di cui all'articolo 4.

²⁵ Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 33 del 2013.

²⁶ D'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e al codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

²⁷ Fermo restando che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione; quest'ultimo trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione. Al compenso del Commissario, che non può superare i 100 mila euro annui come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, si provvede utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario²⁸. È disposto, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabiliti: l'organizzazione e la disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario; la disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni non concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie²⁹. La struttura di supporto, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui al successivo articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario può essere articolata a livello territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge.

Inoltre, alla struttura di supporto è assegnato:

norcenale divigenziale e non divigenziale e

- personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne l'immediata operatività;

- personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in materia di ricostruzione³⁰. Il personale medesimo mantiene il trattamento economico fondamentale delle

-

²⁸ In merito al compenso del Commissario straordinario resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010.

²⁹ Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

³⁰ Da tale personale è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

amministrazioni di appartenenza con relativi oneri a carico delle stesse³¹, è posto fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Agli oneri derivanti dalla struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato del Dipartimento Casa Italia, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione e, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Sono stabilite, infine, le funzioni del Commissario straordinario che, tra l'altro:

- entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi, sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, che è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;
- definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dei predetti interventi, nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale a lui intestata;

Inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella citata contabilità speciale, il Commissario straordinario, tra l'altro:

- nelle more dell'adozione del predetto piano e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;
- coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati e pubblici, definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del

³¹ Per il personale no appartenente al comparto Ministeri la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo

danno e delle vulnerabilità, concede i relativi contributi e vigila sulla fase attuativa degli interventi stessi;

- qualora necessario, coordina la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità previsti e finanziati a legislazione vigente o compresi nel piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *c*), (Cfr. *infra*);
- nei limiti delle risorse di parte corrente del citato Fondo per le spese di funzionamento dei commissari alla ricostruzione, può autorizzare le amministrazioni³² dei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale, ad operare in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e ai sensi della disposizione (articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge n. 104 del 2020) che prevede che le spese relative ad assunzioni nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, non rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente;

Le assunzioni di unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato, effettuate mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, sono autorizzate tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo le citate amministrazioni³³. Le risorse così destinate alle assunzioni sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere.

Infine, il Commissario straordinario:

- informa, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui al successivo articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;
- gestisce la contabilità speciale appositamente aperta dandone adeguata pubblicità, mediante pubblicazione della relativa rendicontazione nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge;

³³ La ripartizione delle unità tra le amministrazioni interessate è operata dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati.

³² Le amministrazioni che il Commissario può autorizzare ad autorizzare in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato sono: le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali.

- esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione. La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non hanno carattere impositivo ma si limitano a regolare procedimenti da attivare mediante specifici provvedimenti, subordinatamente a eventi futuri e allo stato incerti e solo in presenza delle adeguate disponibilità economiche.

Tutto ciò premesso, si osserva che le norme in argomento attribuiscono al Commissario straordinario per la ricostruzione e alla relativa struttura di supporto numerose funzioni il cui esercizio appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. Tali oneri riguardano, tra l'altro, la corresponsione del compenso al Commissario straordinario, la determinazione della dotazione finanziaria della relativa struttura di supporto, l'articolazione territoriale della struttura medesima e il trattamento di missione di parte del relativo personale.

A tali oneri si dovrà provvedere nei limiti delle risorse di parte corrente iscritte nel Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione confluite nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario³⁴ che, sebbene il testo del successivo articolo 6 non lo preveda espressamente, sembrerebbero essere costituite esclusivamente dalle eventuali somme residue disponibili al momento della cessazione dello stato di emergenza e da quelle derivanti dalle erogazioni liberali, destinate a confluire nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dello stesso articolo 6. In questo quadro, non risulterebbero quindi utilizzabili, le ulteriori risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, ossia le somme allocate nel fondo per la ricostruzione, sia perché destinate esclusivamente agli interventi di ricostruzione privata e pubblica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, sia perché disponibili solo successivamente all'avvio delle citate attività

³⁴ Peraltro, il testo del provvedimento, all'articolo 6, non prevede un'articolazione delle risorse iscritte nel predetto fondo in una parte corrente e in una parte di conto capitale, come invece potrebbe lasciar intendere la denominazione del fondo medesimo. Comunque, trattandosi di un fondo destinato alla copertura di spese di funzionamento, esso, nel silenzio della norma dovrebbe essere destinato ad accogliere esclusivamente risorse di parte corrente.

amministrative, ossia solo a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di legge che stanzieranno le occorrenti risorse finanziarie.

Infatti, come si evince dagli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, tali disposizioni legislative potranno essere introdotte solo a margine dell'adozione del piano generale pluriennale da parte del Commissario straordinario, che, a sua volta, dovrà essere predisposto entro 6 mesi dalla nomina di quest'ultimo, posto che le medesime disposizioni dovranno tenere conto del fabbisogno finanziario stimato dal medesimo piano generale.

In questo quadro, sembrerebbe pertanto che alle menzionate attività amministrative da cui derivano oneri, in parte certi e non rimodulabili in funzione delle risorse disponibili - come ad esempio nel caso della corresponsione dei compensi al Commissario straordinario - si debba provvedere con risorse di carattere eventuale e di ammontare incerto, quali quelle di cui alle menzionate lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 6. Va per altro evidenziato che, per quanto riguarda le risorse residue disponibili al momento della cessazione dello stato di emergenza, esse, se da un lato appaiono caratterizzate da un maggior grado di probabilità di concretizzarsi rispetto alle risorse derivanti da erogazioni liberali, dall'altro, essendo relative ad un'attività in via di esaurimento, potrebbero risultare insufficienti per far fronte ad attività amministrative che invece sono destinate a protrarsi fino a cinque anni o fino a dieci anni nel caso di proroga dello stato di ricostruzione ai sensi del comma 2 dell'articolo 2. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 4

Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione

La norma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sia istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2. La Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province

interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).

Inoltre, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate (comma 2).

L'azione della Cabina di coordinamento si sostanzia nel coadiuvare il Commissario straordinario alla ricostruzione.

In particolare, il supporto riguarda: l'integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione; il monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione; la definizione del piano generale pluriennale di interventi; la definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria; la redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica; l'integrazione del piano generale pluriennale di interventi con la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati (comma 3).

La <u>relazione tecnica</u> specifica che la Cabina di coordinamento è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le funzioni di segreteria tecnico-amministrativa della stessa Cabina sono esercitate dalla struttura di supporto del Commissario straordinario. Quest'ultima opera a valere sulle risorse del Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, da trasferire nella contabilità speciale intestata al Commissario. Pertanto la disposizione non presenta carattere oneroso, tenuto conto che la Cabina di Coordinamento opera sulla base delle risorse previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento ai componenti della Cabina di coordinamento si rileva che, come stabilito dalla stessa norma, agli stessi non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati, con la conseguenza che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, viene asserito il carattere ordinamentale delle restanti disposizioni in materia di partecipazione su invito alle riunioni della Cabina di coordinamento e rispetto alle funzioni della stessa.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sia istituita la Cabina di coordinamento per la

ricostruzione nei casi in cui è dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. La summenzionata Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione in determinati ambiti e ai suoi componenti non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

La relazione tecnica precisa che le funzioni di segreteria tecnico-amministrativa della stessa Cabina sono esercitate dalla struttura di supporto del Commissario straordinario, che opera a valere sulle risorse del Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, da trasferire nella contabilità speciale intestata al Commissario.

Al riguardo non si formulano osservazioni, fermi restando i rilievi già formulati sull'articolo 3, in merito alle risorse del Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, da cui vengono attinte anche quelle da destinare alla struttura di supporto del Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnico-amministrativa della Cabina di coordinamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 prevede che la Cabina di coordinamento per la ricostruzione operi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il terzo periodo del medesimo comma stabilisce che ai componenti della predetta Cabina non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, si segnala l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui al secondo periodo in termini corrispondenti a quelli comunemente utilizzati nella prassi,

anche al fine di assicurarne la precettività, prevedendo che dal funzionamento della Cabina di coordinamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 5

Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri

La norma dispone che, con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale, mediante l'adozione di direttive³⁵, il Presidente del Consiglio dei ministri (o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione) assicura l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione (commi 1 e 2). Le citate direttive vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e possono recare la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati (comma 3). Infine, si prevede la possibilità che il Capo del Dipartimento Casa Italia adotti indicazioni operative finalizzate all'attuazione, da parte dei Commissari straordinari, di specifiche disposizioni contenute nelle direttive (comma 4).

La <u>relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e pertanto non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina il potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito della normativa sulla ricostruzione post-calamità al fine di assicurare l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con il carattere ordinamentale delle disposizioni confermato dalla relazione tecnica.

³⁵ Le direttive, ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

ARTICOLO 6

Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento

La norma istituisce un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e ne dispone il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti gli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi dei successivi articoli 9, comma 1, e 13, comma 1,³⁶; la pubblicità delle risorse assegnate per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC (comma 1). Viene disposto, altresì, che al Commissario straordinario alla ricostruzione è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato³⁷, alla quale sono assegnate dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri³⁸:

a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile³⁹.

Tali risorse sono trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento e sono strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione;

b) le risorse provenienti dai summenzionati fondi, le risorse finanziarie statali nonché quelle derivanti dalle erogazioni liberali disciplinate sulla base di normativa statale, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale (commi 2 e 3).

Infine, le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui sopra, con l'eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono (comma 4).

La <u>relazione tecnica</u>, <u>relativa al testo originario del provvedimento</u>, ribadisce il contenuto delle norme e, in merito al comma 1, chiarisce che l'istituzione dei fondi non prevede in

³⁶ Come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1.

³⁷ Alla cui rendicontazione viene data adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 33 del 2013, mediante pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito *internet* istituzionale.

³⁸ Su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

³⁹ Di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

modo automatico l'immediato finanziamento degli stessi. La copertura finanziaria è rimandata a futuri ed eventuali atti normativi – da adottare in relazione alle eventuali calamità che dovessero occorrere. Di conseguenza, la disposizione, limitandosi a prevedere l'istituzione di due fondi senza implicare il loro immediato finanziamento, assume natura meramente ordinamentale e programmatoria, non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica riporta che la disposizione si limita a regolare il procedimento di apertura della contabilità speciale, non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, viene evidenziata la natura ordinamentale anche riguardo le disposizioni che disciplinano l'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale (comma 3) e la destinazione di eventuali risorse residue all'esito dell'ultimazione degli interventi (comma 4).

Si evidenzia che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito sono sprovviste di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per la ricostruzione e il fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione e ne dispone il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In base ad una disposizione introdotta dalla Commissione di merito, all'utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi di ricostruzione è data pubblicità mediante risorse informatiche e digitali. Si prevede, altresì, che al Commissario straordinario alla ricostruzione venga intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato⁴⁰. Alla stessa sono assegnate⁴¹ le risorse provenienti dai summenzionati fondi, le risorse finanziarie statali nonché quelle derivanti dalle erogazioni liberali ovvero le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza⁴². Si dispone, infine, che le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la

⁴⁰ Alla cui rendicontazione viene data adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 33 del 2013, mediante pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito *internet* istituzionale.

⁴¹ Le risorse sono assegnate dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁴² Nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Le risorse sono trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento e sono strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione.

successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui sopra, con l'eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono. In proposito, fermi restando i rilievi già formulati sull'articolo 3 in merito alle risorse del Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente, come sembra evincersi implicitamente dal testo del provvedimento, che tali risorse corrispondono a quelle derivanti dalle eventuali somme residue disponibili al momento della cessazione dello stato di emergenza e da quelle derivanti dalle erogazioni liberali, destinate a confluire nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dello stesso articolo 6, posto che le restanti risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione sono destinate esclusivamente agli interventi per la ricostruzione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6 assegna le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione e dal fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione – istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - all'apposita contabilità speciale, aperta presso la tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario, da parte del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del medesimo Commissario.

Alla medesima contabilità speciale affluiscono anche, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame:

le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza alla popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del provvedimento; risorse statali o derivanti da erogazioni liberali disciplinate dalla normativa statale a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori per eventi per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di rilevo nazionale.

Le risorse della contabilità speciale assicurano la copertura finanziaria degli oneri connessi a diversi aspetti della ricostruzione.

In particolare, fanno riferimento all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale:

- l'articolo 3, comma 1, in relazione al compenso del Commissario straordinario;
- l'articolo 3, commi 2 e 5, in relazione all'istituzione e al funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario e alla sua eventuale articolazione territoriale;
- -l'articolo 3, comma 6, in relazione al finanziamento delle diverse tipologie di interventi di ricostruzione, di ripristino, di riparazione e di mitigazione del rischio idrogeologico e alle assunzioni a tempo determinato di personale da parte delle regioni, delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, degli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e degli enti locali;
- l'articolo 9, in relazione agli interventi di ricostruzione privata;
- l'articolo 13, in relazione agli interventi di ricostruzione pubblica;
- l'articolo 16, in relazione agli eventuali oneri per l'attuazione delle convenzioni tra soggetti attuatori e la centrale unica di committenza;
- l'articolo 18, in relazione alla progettazione e alla realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali;
- l'articolo 19, in relazione al piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, nonché alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

In tale contesto, l'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, lettera *d*), numero 5) richiamano, in particolare, le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Tutto ciò premesso, sotto il profilo formale sembrerebbe opportuno acquisire un chiarimento in ordine al riferimento alle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, dal momento che dalla formulazione dell'articolo 6 non si evincono elementi in ordine all'articolazione del predetto fondo in interventi di parte corrente e in conto capitale.

Per quanto attiene al finanziamento del fondo per la ricostruzione e del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, si rileva che l'articolo 6 non prevede l'immediato finanziamento dei predetti fondi. In tal senso, la relazione tecnica allegata

al provvedimento indica che la disposizione in esame ha carattere meramente ordinamentale e programmatorio della disposizione dal momento che, subordinandone la decisione a futuri ed eventuali atti normativi – da adottare in relazione alle eventuali calamità che dovessero occorrere – che dovranno provvedere alla copertura finanziaria della relativa spesa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rileva, in proposito, che il terzo periodo del comma 1 dell'articolo in esame prevede che il fondo per la ricostruzione sia finanziato mediante le risorse stanziate da appositi provvedimenti legislativi, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, che disciplinano, rispettivamente, gli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica. Anche con riferimento agli articoli 9 e 13, la relazione tecnica precisa che le predette norme assumono natura meramente ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le stesse non provvedono al finanziamento degli interventi di ricostruzione, né individuano le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, la cui regolazione è demandata a specifici provvedimenti normativi, eventualmente da adottare in relazione ai singoli eventi calamitosi.

Tanto premesso, si osserva che le disposizioni in esame non si configurano alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, ma si limitano a individuare l'imputazione contabile delle risorse che saranno stanziate da successivi provvedimenti ai fini del loro successivo trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Si osserva, tuttavia, che il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 6 individua una modalità di finanziamento solo per il fondo per la ricostruzione, facendo riferimento ai rifinanziamenti disposti con successivi provvedimenti legislativi, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, del provvedimento, mentre nulla dispone rispetto al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Sul punto, fermo restando quanto osservato rispetto ai profili di quantificazione con riferimento alle spese per i Commissari straordinari e le rispettive strutture di supporto, appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 7

Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri

La norma interviene sulle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. In particolare, sostituendo il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, svolga funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione; le medesime funzioni sono esercitate, inoltre, sull'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione (comma 1).

Il testo vigente del <u>comma 1 dell'articolo 18-bis</u> del decreto-legge n. 8 del 2017 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile.

Per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito è, altresì, istituita, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione presso il Dipartimento Casa Italia, che ne ha il coordinamento. La Conferenza è composta da tutti i Commissari straordinari nominati per le attività di ricostruzione di rilievo nazionale ed opera come una struttura permanente di coordinamento. Per la partecipazione alla Conferenza, ai Commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1-bis).

Si dispone, ancora, che, in sede di prima applicazione del citato comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, venga attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità proveniente da specifiche amministrazioni pubbliche; a tal fine viene conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il contingente è individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra il personale:

- delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012 e di quello in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del medesimo decreto legge. Trattasi, nello specifico, del personale reclutato a tempo determinato per il sisma del 2009 e che, a decorrere dal 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nel limite di 100 unità, da assegnare temporaneamente, agli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere (50 unità), alle Province interessate (40 unità) e alla Regione Abruzzo (10 unità);
- in servizio a tempo indeterminato presso regioni ed enti locali ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, inclusi gli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma 2016 (ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020); nonché di personale assunto a tempo indeterminato presso le strutture commissariali costituite dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per gli eventi sismici del 2012, come indicato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2012 e presso la struttura del Commissario straordinario per il sisma del 2016, come stabilito dall'articolo 50, comma 3, lett. a), del decreto-legge n. 189 del 2016.

Per effetto del medesimo summenzionato emendamento approvato dalla Commissione di merito viene, infine, previsto, integrando l'articolo 221, comma 4, del codice dei contratti pubblici⁴³, che tra le competenze della Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, prevista dal medesimo articolo, rientri anche la definizione e l'approvazione di indicazioni operative e buone pratiche, nonché la promozione e la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione (comma 1-*ter*).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e precisa che l'esercizio da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio avviene senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In merito al trasferimento nell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri di massimo venticinque unità con specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione attualmente in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, viene asseverato che la norma non ha effetti sulla finanza pubblica poiché la stessa stabilisce la riduzione della pianta organica delle amministrazioni di provenienza e il corrispondente aumento numerico di quella della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, tenuto conto che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione integrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri potrebbero essere maggiori di quelli erogati dalle amministrazioni di provenienza, la norma stabilisce, altresì, che agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con la riduzione della capacità assunzionale

⁴³ Di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto, la norma non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In merito viene rilevato che allo stato non è possibile quantificare gli oneri aggiuntivi derivanti dalla componente accessoria del trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alle amministrazioni di provenienza. La relazione tecnica riferisce, altresì, che il rafforzamento del Dipartimento Casa Italia appare sostanziale se si considera, inoltre, che il decreto-legge n. 44 del 2023 ha disposto la costituzione di una Segreteria tecnico-amministrativa formata da 2 dirigenti, di cui uno con qualifica generale e 15 unità non dirigenziali e che ciò consente di "adibire" alcune unità di personale, prima assegnate alla cura del dissesto idrogeologico, alla cura delle funzioni della ricostruzione dalle calamità che unitamente alle effettive venticinque unità previste dal presente disegno di legge consentono al Dipartimento di assolvere i nuovi compiti attribuiti.

Si evidenzia, infine, che <u>le modifiche introdotte</u> dalla Commissione di merito <u>sono sprovviste di **relazione**</u> <u>tecnica</u>.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le norme, sostituendo il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, intervengono sul ruolo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, svolge in ambito di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione (comma 1). È, altresì, prevista, per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito, l'istituzione presso il Dipartimento Casa Italia, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione. La Conferenza è composta dai Commissari straordinari nominati per le attività di ricostruzione di rilievo nazionale ed opera come una struttura permanente di coordinamento. È esclusa espressamente la corresponsione ai Commissari di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione ai lavori della stessa (comma 1-bis). Si dispone, inoltre, che, in sede di prima applicazione del novellato comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, venga attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità proveniente da specifiche amministrazioni pubbliche individuate dalla norma (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Uffici speciali per la ricostruzione, regioni ed enti locali ricompresi nei crateri dei sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, inclusi gli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma 2016, nonché presso le strutture commissariali per gli eventi sismici del 2012 e del 2016), ed attualmente impiegato nelle relative prescritte attività di ricostruzione post sisma. La disposizione prevede, a tal fine, la riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, il corrispondente incremento di quella della Presidenza del Consiglio dei ministri e il trasferimento delle relative risorse. Gli oneri derivanti dalla disposizione, che vengono dalla stessa riferiti al differenziale retributivo derivante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 2). Per effetto, infine, del medesimo summenzionato emendamento approvato dalla Commissione di merito viene previsto che tra le competenze della Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici relative alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, oltre a quelle prescritte a legislazione vigente, rientri anche la definizione e l'approvazione di indicazioni operative e buone pratiche, nonché la promozione e la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione (comma 1-ter).

La relazione tecnica, con riferimento al <u>comma 2</u> riferisce che allo stato non è possibile quantificare gli oneri aggiuntivi derivanti dalla componente accessoria al trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto alle amministrazioni di provenienza del personale oggetto di attribuzione al Dipartimento Casa Italia, precisando, altresì, che il differenziale economico, verificato dall'eventuale assunzione nella pianta organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel suo limite massimo, sarà comunque coperto tramite una pari riduzione delle proprie facoltà assunzionali. Al riguardo, pur preso atto di quanto testé evidenziato dalla relazione tecnica, si rileva comunque l'opportunità che venga fornita una stima, sia pur di massima, del suddetto onere, tenuto conto del numero (massimo) di 25 unità che si prevede di far transitare nel Dipartimento. Infatti, anche alla luce di quanto

riferito dalla relazione tecnica in merito al processo di riassetto funzionale che sta recentemente interessando tale Dipartimento, dovrebbe essere possibile, fin da ora, valutare l'effettivo fabbisogno di unità del contingente da far transitare e, soprattutto, l'articolazione in termini di qualifiche funzionali di tale contingente.

Sul punto la relazione tecnica evidenzia che il decreto-legge n. 44 del 2023 ha disposto la costituzione di una Segreteria tecnico-amministrativa formata da 2 dirigenti, di cui uno con qualifica generale e 15 unità non dirigenziali e che alcune unità di personale, prima assegnate alla cura del dissesto idrogeologico, saranno assegnate alla cura delle funzioni della ricostruzione dalle calamità che unitamente alle effettive venticinque unità previste dalla norma consentirebbero al Dipartimento di assolvere i nuovi compiti attribuiti.

Tale stima consentirebbe, in primo luogo, di circoscrive l'onerosità della norma relativa alla corresponsione del trattamento accessorio della Presidenza del Consiglio a tale personale e, in secondo luogo, di verificare conseguentemente la sussistenza di facoltà assunzionali libere presso la Presidenza del Consiglio con cui provvedere alla copertura degli oneri medesimi. Andrebbe, inoltre, acquisita una valutazione in merito agli effetti che si determineranno sugli assetti organizzativi e funzionali delle amministrazioni che cederanno il suddetto personale che, in mancanza di un ridimensionamento delle relative funzioni e attribuzioni in materia di ricostruzione, che non sembra essere previsto dalle disposizioni in esame, potrebbero veder diminuita la loro efficienza operativa con possibilità di sviluppare, pertanto, nuovo fabbisogno di personale.

In merito alle competenze del Dipartimento Casa Italia come ridefinite dal <u>comma 1</u>, pur considerato, quanto riferito dalla relazione tecnica, ossia che il potenziamento di personale disposto dalla norma consentirà allo stesso di assolvere i nuovi compiti attribuiti si chiede di acquisire ulteriori elementi volti a confermare che i relativi oneri di funzionamento (sia quelli strettamente riferiti ai nuovi compiti sia quelli correlati al personale transitato) possano essere sostenuti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Quanto all'istituzione della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione (comma 1-*bis*), considerata l'espressa esclusione normativa della corresponsione di qualsiasi compenso e rimborso spesa in favore dei partecipanti ai lavori della stessa e che questa opererà nell'ambito del Dipartimento Casa Itala per finalità omogene a quest'ultima, appare plausibile

la configurabilità della sua attività in una cornice di neutralità finanziaria. Sul punto, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Infine, si chiede conferma che gli ulteriori compiti assegnati alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici (comma 1-*ter*) possano essere realizzati nell'ambito delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 8

Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali

Le norme prevedono che, su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione, i comuni, entro un termine di diciotto mesi dalla nomina del Commissario medesimo, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvino la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, ove necessari, completi dei relativi piani finanziari⁴⁴. La citata pianificazione urbanistica concerne interventi di: ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive; ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (comma 1).

Le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini sono disciplinate mediante apposita ordinanza commissariale. Le eventuali forme di consultazione dei cittadini previste non assumono carattere vincolante (comma 3).

Le norme disciplinano i summenzionati strumenti urbanistici attuativi prevedendo che gli stessi:

- sono soggetti ai principi di indirizzo per la pianificazione e tengono conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario; gli stessi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS⁴⁵ (comma 2);
- sono adottati con atto consiliare e pubblicati nell'albo pretorio dell'ente per quindici giorni e ne è assicurata la diffusione presso la popolazione locale; entro trenta giorni, i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni. Decorso tale termine, il comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione

_

⁴⁴ Entro diciotto mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

⁴⁵ L'esclusione da tali procedure è prevista qualora non prevedano contemporaneamente: a) un aumento della popolazione insediabile; b) un aumento delle aree urbanizzate; c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza.

del parere, obbligatorio e vincolante, della Conferenza permanente⁴⁶. Infine, acquisito il parere della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo (commi 4 e 5);

- innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico, a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata presso la Conferenza permanente (comma 6);
- qualora contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, permettono la realizzazione dei singoli interventi edilizi mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta dall'interessato (comma 7).

Si dispone, altresì, che i comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso, possono con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine stabilito dal Commissario straordinario, pubblicata sul proprio sito internet istituzionale, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari⁴⁷ (comma 8). Qualora tali interventi riguardino edifici privati o di proprietà mista, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva (comma 9). Decorso il termine, i comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio per l'esecuzione degli interventi. A tal fine i comuni occupano, senza indennizzo e per un tempo non superiore ai tre anni, gli immobili e utilizzano i contributi che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.

In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio (comma 10).

Il consorzio o i comuni, qualora abbiano sostituito i proprietari, si rivalgono sui questi ultimi nel caso in cui il costo degli interventi sia superiore all'importo del contributo concedibile (comma 11).

È, infine, previsto che, entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possono adottare⁴⁸ uno o più programmi straordinari di ricostruzione, individuati con apposita ordinanza commissariale. Tali

_

⁴⁶ Di cui all'articolo 15 del presente provvedimento.

⁴⁷ In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento, costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

⁴⁸ Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente.

programmi sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario nonché dei summenzionati strumenti urbanistici attuativi. I programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica⁴⁹ (comma 12).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che:

- in riferimento al comma 1, l'aggiornamento straordinario della strumentazione urbanistica attuativa rientra nell'esercizio di funzioni di governo del territorio già di competenza comunale. Pertanto, i Comuni vi provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- con riferimento ai commi da 2 a 11, le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la previsione di un diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei proprietari interessati, da un lato, si giustifica in ragione dei benefici discendenti, in capo agli stessi titolari, dagli interventi in concreto realizzati, dall'altro, consente di assicurare la copertura delle spese sostenute dalle Amministrazioni comunali per effetto di costi di ricostruzione maggiori rispetto all'importo dei contributi ammissibili. L'inosservanza dell'obbligazione pecuniaria posta dall'articolato dà luogo ad un inadempimento, legittimando le Amministrazioni creditrici alla relativa azione di recupero secondo i rimedi previsti dalla legislazione vigente;
- riguardo il comma 12, la disposizione subordina l'attuazione dei programmi straordinari di ricostruzione all'esistenza di risorse a ciò già destinate dalle regioni, non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione da parte dei Comuni, ove richiesta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, attraverso la predisposizione di

-

⁴⁹ A condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono esclusi da tali programmi gli interventi su costruzioni o parti di esse realizzate in assenza o in difformità dai prescritti titoli abilitativi, salve le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e le modalità di regolarizzazione previste dalla legislazione vigente già favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso.

strumenti urbanistici attuativi. In particolare le disposizioni, rispetto ai citati strumenti urbanistici attuativi prevedono: semplificazioni procedurali; la disciplina del procedimento di adozione; l'innovazione riguardo agli strumenti urbanistici vigenti e l'eventuale deroga allo strumento paesaggistico; altre norme derogatorie. Sempre in capo ai comuni è prevista, inoltre, la facoltà di individuare aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. Tali interventi, se riguardanti edifici privati o di proprietà mista, impongono ai proprietari la creazione di consorzi; qualora i proprietari non abbiano aderito ai citati consorzi è previsto che il comune li sostituisca, senza indennizzo e per un tempo non superiore ai tre anni, al fine di completare gli interventi previsti utilizzando i contributi per la ricostruzione privata che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari e rivalendosi su questi ultimi qualora il costo degli interventi di riparazione e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile. Si dispone infine che le regioni possono adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi, da attuare nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni. Ciò premesso, non si formulano osservazioni concordando, come affermato dalla relazione tecnica, che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT riporta che:

- in riferimento al comma 1, l'aggiornamento straordinario della strumentazione urbanistica attuativa rientra nell'esercizio di funzioni di governo del territorio già di competenza comunale e pertanto realizzabile a legislazione vigente;
- in merito ai commi da 2 a 11, le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica;
- riguardo il comma 12, la disposizione subordina l'attuazione dei programmi straordinari di ricostruzione all'esistenza di risorse a ciò già destinate dalle regioni stesse.

ARTICOLO 9

Ricostruzione privata

<u>La norma</u> reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, come definiti dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Nel dettaglio, stabilisce che:

- le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione siano definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione, da parte del Consiglio dei ministri, dello stato di ricostruzione nazionale;
- i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione, nonché lo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione tenuto conto del fabbisogno finanziario contenuto nel piano generale pluriennale di interventi redatto dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera *b*) siano individuati con norma di rango primario. Tali risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione per il successivo trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (comma 1).

Inoltre, ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi calamitosi, viene stabilito che, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella predetta contabilità speciale e nel rispetto dei criteri sopra elencati, il Commissario straordinario, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato.

Tale attività è condotta distinguendo tra interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi, da realizzare con priorità, interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni gravi e interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati.

Tale attività è svolta in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica (comma 2).

Infine, la norma dispone la subordinazione degli interventi di ricostruzione e di ripristino al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta (comma 3).

La <u>relazione tecnica</u> non ascrive alla norma nuovi o maggiori oneri a carico della finanza <u>pubblica</u>, affermandone il carattere ordinamentale con argomentazioni diversificate in relazione a ciascuna disposizione. In particolare, la RT puntualizza che:

- la disposizione di cui al comma 1 non provvede al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, né individua le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione, la cui regolazione è demandata a specifici provvedimenti normativi, eventualmente da adottare in

- relazione ai singoli eventi calamitosi. In proposito, la RT chiarisce che la destinazione delle risorse e la specificazione delle condizioni per l'erogazione dei contributi risentono delle peculiarità dei singoli eventi calamitosi, non potendo essere predeterminati in via generale e astratta;
- la disposizione di cui al comma 2 si limita a disciplinare il potere regolatorio del Commissario straordinario, senza imporre il riconoscimento di benefici economici, essendo tale potere subordinato all'effettiva disponibilità di risorse nella contabilità speciale allo stesso intestata, in assenza delle quali nessun contributo potrebbe essere riconosciuto.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni disciplinano gli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi prevedendo in particolare che:

- i criteri per l'ammissibilità dei contributi per la ricostruzione privata, i soggetti legittimati ad ottenerli, nonché lo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, siano stabiliti con norme di rango primario (comma 1);
- il Commissario straordinario provveda a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato e a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati (comma 2).

La relazione tecnica, nel non ascrivere alla norma nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne afferma il carattere ordinamentale, argomentando che la stessa demanda a specifici provvedimenti normativi, eventualmente da adottare in relazione ai singoli eventi calamitosi, il finanziamento degli interventi o il riconoscimento di benefici economici.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli interventi devono essere previsti e finanziati previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da parte di apposite disposizioni legislative.

ARTICOLO 10

Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

La norma stabilisce che, al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata, può essere previsto, con disposizione di legge, un apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli utilizzati per l'erogazione di servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data dell'evento calamitoso.

La relazione tecnica non ascrive alla norma nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, affermandone il carattere ordinamentale. Al proposito, la RT argomenta che la disposizione non provvede al riconoscimento di contributi ai privati, né individua le tipologie di danno e di spese ammissibili a contribuzione, i limiti, i parametri, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione, la cui regolazione è demandata a specifici provvedimenti normativi, eventualmente da adottare in relazione ai singoli eventi calamitosi. La RT conclude sul punto precisando che la definizione delle risorse da destinare e la specificazione delle condizioni per l'erogazione dei contributi risentono delle peculiarità dei singoli eventi calamitosi, non potendo essere predeterminati in via generale e astratta.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, al momento dello stanziamento delle risorse per la ricostruzione privata, contempla la possibilità di prevedere, mediante disposizione di legge, un contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e beni mobili registrati, previa definizione di appositi criteri di concessione.

La relazione tecnica non ascrive alla norma effetti sulla finanza pubblica, asserendone il carattere ordinamentale, motivato dal fatto che non vengono riconosciuti contributi ai privati né determinati i criteri per la relativa assegnazione, demandandone la definizione a specifici provvedimenti normativi adottabili in relazione ai singoli eventi calamitosi.

Al riguardo, nel prendere atto dell'inidoneità della norma in esame a determinare di per sé riflessi onerosi sulla finanza pubblica, dal momento che – come anche confermato dalla RT –

la previsione e la regolazione degli eventuali contributi ai privati è demandata a specifici provvedimenti normativi, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 11

Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata

<u>La norma</u> disciplina le procedure per l'accesso ai contributi per gli interventi di edilizia privata, prevedendo appositi adempimenti per l'istante, per il comune territorialmente competente e per il Commissario straordinario. Nel dettaglio, la norma prevede che:

- l'istanza di concessione dei contributi sia presentata al comune territorialmente competente, per il tramite dei soggetti legittimati, insieme con la richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.

Oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, è obbligatorio allegare:

- a) l'eventuale ordinanza di sgombero e l'eventuale scheda di rilevamento dell'agibilità e del danno nell'emergenza sismica (AeDES)⁵⁰, con apposita clausola di invarianza finanziaria;
- b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia stato deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
- c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino
 e di riparazione necessari nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti relativamente
 all'immobile nel suo complesso, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità
 del contributo richiesto (comma 1);
- il comune, a seguito dell'istruttoria eventualmente compiuta sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione in vigore, rilasci, ove richiesto e necessario nonché al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del Testo unico di cui delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia⁵¹, oppure verifichi i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico⁵².

⁵⁰ Redatta secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

⁵¹ DPR n. 380 del 2001.

⁵² La stessa disposizione precisa altresì che lo stato legittimo dell'immobile è stabilito ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del citato testo unico di cui al DPR n. 380 del 2001, operando a tale fine un rinvio alla disciplina generale vigente in materia edilizia.

È altresì previsto che nei comuni interessati dagli eventi calamitosi, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, in materia di programmazione straordinaria regionale⁵³, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche, ove necessarie (comma 2). Inoltre, è stabilito che il comune, verificati spettanza e importo, trasmetta al Commissario straordinario la proposta di concessione comprendente le spese tecniche (comma 3);

il Commissario straordinario concluda il procedimento con il decreto di concessione del contributo e provveda alla sua erogazione (comma 4). Inoltre, egli è tenuto ad effettuare mensilmente, mediante la propria struttura di supporto, verifiche a campione sugli interventi ammessi alla concessione dei contributi, sorteggiando un numero di beneficiari che corrisponda almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La norma prevede, inoltre, clausole di revoca, anche parziale, della concessione dei contributi per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme o di utilizzo delle stesse anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo e, in caso di inadempienza si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione (comma 5).

È inoltre stabilito che il Commissario straordinario definisca con ordinanza modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi (che non può, in ogni caso superare i tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale) e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza presso l'ANAC e tenendo conto della necessità di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale (comma 6).

_

⁵³ I programmi straordinari di ricostruzione, ai sensi del citato articolo 8, comma 12, devono soddisfare le seguenti condizioni: sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle regioni; tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario, nonché degli strumenti urbanistici attuativi; autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti.

Ai fini dell'accesso ai contributi e ai benefici per gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di ripristino di immobili privati danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso è altresì disposto che i medesimi immobili siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso o siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza (comma 7). Infine, la norma reca una clausola di invarianza finanziaria ai cui sensi, ferma restando la disciplina in materia di autorizzazione a nuove assunzioni in deroga ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera *d*), numero 4) (vedi *infra* la descrizione, per ulteriori elementi si rinvia alla scheda riferita all'articolo 3) i comuni svolgono le attività previste dalla legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 8).

La sopra richiamata disposizione [articolo 3, comma 6, lettera *d*), numero 4)] prevede che, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario può autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

<u>La relazione tecnica</u> asserisce che le disposizioni non riconoscono alcun diritto al contributo, ma regolano il procedimento da osservare per la relativa concessione, assumendo carattere ordinamentale e <u>non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</u>, sia in relazione all'operatività della struttura di supporto del Commissario straordinario, sia con riguardo all'azione istituzionale dei Comuni.

Con riferimento alla prima, richiamandosi le precisazioni svolte dalla stessa RT in relazione alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame, si rappresenta che gli esborsi economici correlati al funzionamento della struttura sono subordinati a eventi futuri e allo stato incerti, dati dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale e dall'esistenza di adeguate disponibilità economiche nel Fondo per le spese di funzionamento (da trasferire nella contabilità speciale all'uopo da aprire a nome del Commissario straordinario). Parimenti – conclude sul punto la RT – la possibilità di organizzare la struttura di supporto su base territoriale, mediante l'utilizzo di uffici ubicati nei luoghi di verificazione dell'evento calamitoso, è subordinata all'esistenza di adeguate disponibilità economiche nel predetto Fondo per le spese di funzionamento.

Per quanto concerne, invece, gli oneri relativi all'azione istituzionale dei Comuni, la RT rileva che la disposizione regola funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente (salve eventuali e future disposizioni, correlate alla specificità dell'evento calamitoso, volte a prevedere un supporto organizzativo a favore delle comunità amministrative colpite, con la quantificazione dei relativi oneri e la definizione delle

necessarie coperture finanziarie); ciò, ferma restando la possibilità di un rafforzamento della capacità amministrativa ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 4), del disegno di legge, che regola il potere del Commissario straordinario di autorizzare nuove assunzioni in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. La RT puntualizza che anche l'esercizio di tale ultimo potere autorizzatorio, tuttavia, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando per le sole annualità successive e nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Inoltre, la RT tiene a segnalare che i compiti affidati ai comuni sono svolti con la collaborazione della Struttura commissariale che assicura il necessario coordinamento con gli enti locali, con le associazioni ed i professionisti incaricati delle procedure amministrative. In tale ottica si colloca la possibile creazione di un data base o piattaforma dei dati da parte del Commissario Straordinario che consentirebbe – afferma la RT – di snellire i compiti affidati alle altre Strutture pubbliche interessate, ponendo di fatto i Comuni in posizione di controllori dell'attività. Inoltre, potendo le Strutture commissariali essere articolate anche su base territoriale, così da fornire assistenza all'ente locale interessato nell'assolvimento funzioni amministrative, la collaborazione Commissario-Regioni-Comuni assicurerebbe – conclude la RT – che i compiti assegnati ai comuni possano essere svolti con le risorse economiche e di personale a legislazione invariata.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si evidenzia preliminarmente che la norma disciplina le procedure per l'accesso ai contributi per gli interventi di edilizia privata, prevedendo in particolare che:

- l'istanza di concessione dei contributi sia presentata al comune territorialmente competente, insieme con la richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato (comma 1);
- il comune, a seguito dell'istruttoria eventualmente compiuta sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione in vigore, rilasci, ove richiesto e necessario, nonché al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, il titolo edilizio oppure verifichi i titoli edilizi di cui al Testo unico in materia edilizia (commi 2 e 3);
- il Commissario straordinario concluda il procedimento con il decreto di concessione del contributo, provveda alla sua erogazione (comma 4) ed effettui mensilmente verifiche a

campione sugli interventi ammessi alla concessione dei contributi ed annulli o revochi la concessione, provvedendo a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite qualora emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti (comma 5);

- gli immobili debbano essere muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso o del titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza (comma 7);
- i comuni svolgano le attività previste dal disegno di legge in esame a invarianza di oneri per la finanza pubblica (comma 8).

La relazione tecnica afferma che la norma non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le disposizioni non riconoscono alcun diritto al contributo, limitandosi a regolare il procedimento da osservare per la relativa concessione.

In particolare, con riguardo all'azione istituzionale dei Comuni, la RT rileva che la disposizione regola funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente, ferma restando la possibilità di un rafforzamento della capacità amministrativa, disposto dal Commissario straordinario in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che, tuttavia, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando per le sole annualità successive e nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario. Infine, la RT tiene a segnalare che i compiti affidati ai comuni, svolti con la collaborazione della Struttura commissariale che assicura il necessario coordinamento con gli enti locali, con le associazioni ed i professionisti incaricati delle procedure amministrative, possono essere svolti con le risorse economiche e di personale a legislazione invariata.

Secondo la relazione tecnica la norma non è idonea a determinare di per sé riflessi onerosi sulla finanza pubblica, dal momento che essa si limita a disciplinare i profili procedurali per l'accesso ai contributi per gli interventi di edilizia privata. Peraltro, sempre secondo la relazione tecnica, ancorché la norma affidi ai comuni lo svolgimento di specifiche attività, viene stabilita

a tale riguardo una espressa clausola di neutralità finanziaria e, comunque, anche l'ipotesi di potenziamento della capacità amministrativa – con l'assunzione di nuovo personale in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 – non può che avere riflessi onerosi soltanto nei limiti della disponibilità delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, confluite nella contabilità speciale del Commissario straordinario, come disposto dalla norma medesima. In proposito, per quanto riguarda l'idoneità del predetto fondo fronte a provvedere agli eventuali oneri derivanti da tali atti attività si rinvia ai rilievi già formulati in merito all'articolo 3; per quanto attiene invece alle restanti disposizioni non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 12

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

Le norme rendono obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dal provvedimento in esame. Qualora sia accertato l'inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario, consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa, per il pagamento degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è disposta la revoca totale del contributo erogato e il contratto è risolto di diritto (commi 1, 2 e 4).

Qualora sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 136 del 2010, in materia di normativa antimafia, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata (comma 3).

Nei contratti fra privati è consentito il subappalto di lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati (comma 5).

Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti in relazione ai profili di responsabilità erariale⁵⁴ (comma 6).

Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per il ristoro di danni sono concessi, nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione, al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari (comma 7).

La <u>relazione tecnica</u>, oltre a descrivere le norme, afferma che le disposizioni assumono carattere ordinamentale e, comunque, influiscono su rapporti tra privati, non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incidono sulla materia della ricostruzione privata. In particolare, vengono previsti obblighi in materia di tracciabilità finanziaria e normative antimafia, il cui inadempimento può comportare – in misura totale o parziale, a seconda dei casi - la revoca del contributo erogato. Vengono altresì previste disposizioni in merito all'istituto del subappalto di lavori, previa autorizzazione del committente, e nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

Resta inoltre ferma la giurisdizione della Corte dei conti in relazione ai profili di responsabilità erariale.

Infine, viene specificato che i contributi per il ristoro di danni sono concessi, nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione, al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari.

Al riguardo, si osserva che la natura delle disposizioni in esame è di carattere sostanzialmente ordinamentale e che le stesse disposizioni, come rimarcato dalla relazione tecnica, influiscono in prevalenza su rapporti tra privati, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che i contributi per il ristoro di danni saranno concessi nell'ambito delle risorse stanziate con apposite disposizioni legislative per l'emergenza o per la ricostruzione.

_

⁵⁴ Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 e dell'articolo 1 del Codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 174 del 2016

ARTICOLO 13

Ricostruzione pubblica

<u>Le norme</u> prevedono disposizioni volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato.

In particolare, si prevede che, con apposite disposizioni di legge, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato, si provveda allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela, danneggiati dagli eventi calamitosi nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione. Le risorse economiche stanziate sono iscritte nel Fondo per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale. Il finanziamento è disciplinato con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo IVA. Sono altresì specificamente descritti i beni danneggiati interessati dal suddetto finanziamento (comma 1).

Si prevede altresì che il Commissario straordinario predisponga e approvi, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo: a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili; b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili; c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per le situazioni che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture; d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso; e) un piano speciale per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del Fondo unico ANAS⁵⁵, a valere sul Fondo per la ricostruzione. I piani sono approvati dal Commissario straordinario acquisiti l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, e il parere delle amministrazioni statali e dell'autorità di bacino distrettuale interessate (commi 2 e 4).

Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono

-

⁵⁵ Di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015: vedi la descrizione nella scheda riferita all'articolo 14.

ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile (comma 3).

Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni di comuni, le unioni montane e le province interessati predispongono e inviano i progetti degli interventi al medesimo Commissario che, verificata la congruità economica, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. I contributi, nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione, sono erogati in via diretta (commi 5-7).

A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori per lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. Il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo è eseguito secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (commi 8 e 9).

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 229 del 2011 prevede che i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche siano resi disponibili alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato "Banca dati delle amministrazioni pubbliche".

Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 (Titolo IV, Parte II), recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica. Il Commissario, qualora rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere. In mancanza di soluzioni condivise, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti (commi 11 e 12).

Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione, i compiti e le funzioni attribuiti

ai Commissari straordinari per la realizzazione di specifici interventi infrastrutturali⁵⁶, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici, al Commissario straordinario di Governo per l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza del soppresso EIPLI⁵⁷, e al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane⁵⁸, nonché al commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia⁵⁹, qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale (comma 13).

<u>La relazione tecnica</u>, oltre a descrivere le norme, chiarisce che le disposizioni in esame sono volte a regolare la ricostruzione del patrimonio pubblico, ubicato nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.

In merito ai singoli commi, la RT afferma altresì:

- per quanto riguarda il comma 1, che definisce i vari tipi di intervento ammissibili, la disposizione non provvede al riconoscimento di contributi per la ricostruzione pubblica, né impone lo svolgimento delle relative attività ricostruttive, che non possono essere predeterminate in via generale e astratta, risentendo dei singoli ed eventuali eventi calamitosi che dovessero verificarsi in concreto. La definizione delle risorse da destinare è, dunque, differita ad appositi provvedimenti legislativi da assumere a seguito della verificazione del singolo evento. Pertanto, la disposizione assume natura meramente ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento al comma 3, che dispone l'utilizzabilità dei fondi destinati alla ricostruzione in relazione agli edifici scolastici e universitari, le disposizioni non provvedono all'individuazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, né impongono il finanziamento degli interventi che dovessero essere individuati dal Commissario straordinario, subordinandone l'esecuzione all'eventuale esistenza di disponibilità suscettibili di essere stanziate in relazione al singolo evento. Le disposizioni, pertanto, si limitano a regolare alcune funzioni commissariali, assumendo carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica;
- in relazione al comma 4, che regola il procedimento di approvazione dei piani per la ricostruzione, l'esecuzione dei suddetti piani è subordinata all'esistenza di risorse

⁵⁷ Di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge n. 201 del 2011.

⁵⁶ Ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.

⁵⁸ Di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 111 del 2019.

⁵⁹ Di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011.

- finalizzate allo scopo; la disposizione assume, pertanto, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- per quanto riguarda il comma 6, che prevede l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario, previo parere della Conferenza permanente e previo esame e verifica della congruità dei progetti presentati con l'adozione del decreto di concessione del contributo. Le disposizioni regolano l'attività di progettazione e di approvazione della progettazione per la ricostruzione, la cui esecuzione è subordinata all'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Le disposizioni assumono, pertanto, carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente al comma 7, che prevede l'erogazione in via diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e delle spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione, la disposizione non riconosce un obbligo di ricostruzione foriero di spese a carico della finanza pubblica, ma regola soltanto le modalità di erogazione di poste economiche riconoscibili al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, in primis l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- per quanto attiene al comma 8, che devolve al Commissario straordinario il compito di inoltrare i progetti esecutivi ai soggetti attuatori al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici, avvalendosi a tali fini delle centrali di committenza, la disposizione non riconosce un diritto al contributo, ma regola soltanto le modalità di affidamento dei contratti per la ricostruzione, suscettibili di essere posti a base di gara soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, in primis l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riguardo al comma 11, che prevede disposizioni atte a superare eventuali atti di dissenso o opposizione degli enti locali rispetto all'esercizio delle funzioni del Commissario, le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento al comma 12, che prevede la possibilità di nomina da parte del Consiglio dei ministri, con oneri a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti, di un commissario ad acta individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione per la realizzazione delle opere oggetto di contenzioso, la disposizione grava i soggetti inadempienti degli oneri connessi all'esercizio del potere sostitutivo statale, assumendo carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica;

 per quanto attiene al comma 13, che regola i rapporti tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e altri Commissari straordinari, la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato. In particolare, si prevede che, con apposite disposizioni di legge e tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato, si provveda allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi, individuando altresì i beni danneggiati interessati dal suddetto finanziamento. Il Commissario straordinario procede alla redazione e all'approvazione di appositi piani di ricostruzione recanti la quantificazione dei danni e il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili. Il monitoraggio dei contributi è eseguito attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'ISPRA. In caso di nomina di un Commissario ad acta, finalizzata alla realizzazione di opere oggetto di contenzioso con gli enti territoriali interessati, gli eventuali oneri derivanti da detta nomina sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni si limitano a prevedere in linea di principio i soggetti coinvolti nell'attività di ricostruzione pubblica e le procedure previste ai fini della suddetta ricostruzione, senza disporre alcuno stanziamento; le risorse, infatti, saranno individuate con provvedimenti legislativi specifici connessi al verificarsi di eventi calamitosi. In proposito, attesa la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 14

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

La norma individua, quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione su opere pubbliche e beni culturali, le regioni, il Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del Demanio, le Diocesi e le Università (comma 1). Il Presidente della regione, con riguardo agli interventi di sua pertinenza, può delegare lo svolgimento dell'attività necessaria agli interventi di specifica competenza ai Comuni o agli altri enti locali interessati. Con riferimento agli stessi interventi, anche il Commissario straordinario può individuare, quale soggetto attuatore, lo stesso Comune o lo stesso ente locale titolare (comma 2). Viene, altresì, disciplinata l'attività⁶⁰ di ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore competente per gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi⁶¹ e ubicate nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione⁶², ovvero alla loro ricostruzione, nonché in relazione al coordinamento dei medesimi interventi rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione. A tal fine viene previsto che l'ANAS possa operare⁶³, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo ANAS del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 (vedi infra), sulla base della preventiva ricognizione, da parte dell'ANAS medesima, delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le stesse. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività concernenti la realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 (vedi infra). Le risorse del summenzionato fondo, utilizzate nei termini sopra evidenziati, sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 (comma 3).

L'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscano in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, per le attività di investimento relative alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione delle strade e delle autostrade statali, nonché dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali⁶⁴, riconosce ad ANAS S.p.A., a titolo di onere di investimento, una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato

⁶⁰ Secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 13, comma 2, lett. e).

⁶¹ Di cui all'articolo 1.

⁶² Ai sensi dell'articolo 2.

⁶³ Secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 10.

⁶⁴ Ai sensi del comma 3, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 36 del decreto legge n. 98 del 2011.

alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la suddetta quota non può superare il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze della contabilità analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A., stabilisce la quota da riconoscere alla società con obiettivo di efficientamento dei costi.

Viene, infine, disposto che il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 possa avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici⁶⁵ ai fini della progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura (comma 6).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che queste non provvedono all'affidamento dei contratti per la ricostruzione, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa, limitandosi a regolare i soggetti competenti ad attuare gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione, suscettibili di essere eseguiti soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riferimento al <u>comma 3</u> viene, inoltre, precisato che le relative disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 utilizzate ai sensi della norma sono reintegrate a valere sul Fondo per la ricostruzione, e che gli oneri relativi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione degli interventi gravano sui quadri economici ed in particolare sulla quota già destinata ad ANAS ai sensi dell'art. 36, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 98 del 2011.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame individua quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione su opere pubbliche e beni culturali, le regioni, il Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del Demanio, le Diocesi e le Università (comma 1). Viene, inoltre, previsto che ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore competente per gli interventi di messa in sicurezza, ripristino o ricostruzione delle infrastrutture stradali nazionali

_

⁶⁵ Di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018.

danneggiate da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione e in relazione al coordinamento dei medesimi interventi di competenza regionale e degli enti locali, possa operare, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, confluiscono tutte le risorse del bilancio dello Stato, a qualunque titolo, destinate ad ANAS medesima. Tale anticipazione è disposta sulla base della preventiva ricognizione da parte di ANAS delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le stesse. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività concernenti la realizzazione dei summenzionati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nel limite della quota, riconosciuta ad ANAS a titolo di onere di investimento, calcolata sul totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011. Le risorse del summenzionato fondo, utilizzate nei termini sopra evidenziati, sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 (comma 3). Viene, infine, previsto che il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 possa avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici ai fini della progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura (comma 6). Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme. In particolare, si prende atto che queste non provvedono all'affidamento dei contratti per la ricostruzione, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa, limitandosi a definire la cornice normativa generale che consente di individuare i soggetti competenti ad attuare interventi suscettibili di essere eseguiti soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, in primis, l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo.

ARTICOLO 15

Conferenza permanente

La norma, al fine di accelerare la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione, istituisce una Conferenza permanente, quale organo a competenza intersettoriale, presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché della regione o provincia autonoma, della provincia, dell'autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti (comma 1). La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. La determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente (comma 2).

La Conferenza, in particolare: a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi; b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 i progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 1, della presente legge; c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura; d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali (comma 3).

Ai componenti della Conferenza permanente di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 4).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che queste non provvedono alla costituzione della Conferenza permanente, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa. La costituzione della Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segreteria tecnico-amministrativa svolte dalla struttura di supporto del Commissario straordinario è, infatti, subordinata ad un evento futuro e allo stato incerto, dato dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale. In ogni caso, trattasi di funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente. Per l'effetto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Per i componenti della Conferenza permanente non sono previsti emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u> si evidenzia che la norma prevede l'istituzione con DPCM di un organismo denominato "Conferenza permanente" composto da rappresentati di varie amministrazioni centrali e territoriali che, al fine di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, ha il compito di adottare determinazioni motivate che sostituiscono ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti (commi da 1 a 3). Ai componenti della Conferenza permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 4). La relazione tecnica riferisce che le disposizioni in riferimento assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica e conferma, come già evidenziato con riferimento ad altre norme del provvedimento, che queste definiscono la cornice ordinamentale destinata ad operare solo subordinatamente al verificarsi di un evento futuro e allo stato incerto, dato dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale e che in ogni caso le relative funzioni amministrative saranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente. In proposito, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alle risorse previste a legislazione vigente cui fa riferimento la relazione tecnica, posto che la Conferenza permanente rappresenta un organismo di nuova istituzione non previsto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 16

Centrale unica di committenza

Le norme prevedono che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) (regioni), e per i soggetti delegati dal presidente della regione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nei soggetti aggregatori regionali, istituiti dalle regioni interessate, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni;

b) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) (Ministero della cultura) e c) (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), nella società Consip Spa, nei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nella società Invitalia–Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;

c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore⁶⁶ nella medesima Agenzia, salva in ogni caso la facoltà, per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza uno dei soggetti di cui alla precedente lettera b) (commi 1 e 2).

Fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di eseguire tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione. Agli eventuali oneri si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (comma 3).

<u>La relazione tecnica</u> afferma che le disposizioni in esame disciplinano i criteri di individuazione e funzionamento della Centrale unica di committenza da parte dei soggetti attuatori. In particolare, si dispone quanto segue:

- il comma 1 prevede che i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza si avvalgano anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione. Poiché tale facoltà viene esercitata nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

⁶⁶ Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), del presente provvedimento.

- il comma 2 detta i criteri per l'individuazione della centrale unica di committenza.
 Trattasi di norma ordinamentale, che in quanto tale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il comma 3 prevede l'adozione di un'apposita convenzione per regolare i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza, disponendo, altresì, che agli eventuali oneri connessi alla stipula della convenzione si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione. Vengono altresì definiti i criteri per l'individuazione della centrale unica di committenza. Si prevede altresì l'adozione di un'apposita convenzione per regolare i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza

Al riguardo, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alle risorse cui saranno imputati gli oneri derivanti dall'avvalimento da parte dei soggetti attuatori della Centrale unica di committenza, ossia se tali oneri graveranno sulle risorse del fondo per la ricostruzione ovvero, come invece sembrerebbe possibile argomentare alla luce della natura degli oneri stessi, su quelle del fondo per le spese di funzionamento che affluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, fermi restando comunque i rilievi già formulati riguardo a quest'ultimo fondo in merito all'articolo 3.

ARTICOLO 17

Opere e lavori pubblici già programmati

Le norme prevedono che su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani di ricostruzione pubblica di cui al precedente articolo 13, comma 2, possano essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del

processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziati (comma 1).

Si rammenta che i piani di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2, sono predisposti, per espressa disposizione, "nei limiti delle risorse stanziate allo scopo" (alinea del citato comma 2).

Nei suddetti casi le risorse già stanziate per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo, alla contabilità speciale di cui al precedente articolo 3, comma 6, lettera f) (comma 2).

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma, in relazione al comma 1, che le disposizioni non provvedono all'individuazione degli interventi già programmati, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa. In ogni caso, trattasi di funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente per l'esecuzione ordinaria delle relative opere e lavori. Pertanto, dette disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 2, la RT afferma che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non hanno effetti sulla finanza pubblica, limitandosi a regolare l'eventuale trasferimento di risorse già stanziale allo scopo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, previo parere della Cabina di coordinamento, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani di ricostruzione pubblica possano essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che le stesse siano, tra l'altro, complementari agli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziati. Nei suddetti casi le risorse già stanziate sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del citato protocollo, alla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Al riguardo, non si formulano osservazioni preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT circa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame e considerato che, da un lato, la norma risulta applicabile solo ad opere che risultino già integralmente finanziate, dall'altro, che i piani di ricostruzione pubblica devono, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del provvedimento in esame, essere predisposti nei limiti delle risorse stanziate allo scopo.

ARTICOLO 18

Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali

Le norme prevedono che, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, di cui al precedente articolo 13, comma 2, lettera *d*), del provvedimento in esame, il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni, possa avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il suddetto piano speciale è coerente con la pianificazione regionale di riferimento (comma 1).

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame, compresi quelli derivanti dalla stipulazione delle convenzioni con le società *in house*, si <u>provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili nella contabilità speciale</u> di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*), e comunque nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento (comma 2).

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le disposizioni subordinano la realizzazione del programma delle infrastrutture ambientali e la conclusione delle occorrenti convenzioni per attività di supporto all'esistenza di disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, in assenza delle quali nessuna attività esecutiva o di collaborazione potrebbe essere assentita. La disposizione, dunque, nel regolare uno strumento di programmazione, assume natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, di cui al precedente articolo 13, comma 2, lettera *d*), del provvedimento in esame, il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni, possa avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il suddetto piano speciale è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. Agli oneri

derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame, compresi quelli inerenti alla stipula delle convenzioni con le società *in house*, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*), e comunque nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento.

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui le disposizioni subordinano la realizzazione del programma delle infrastrutture ambientali e la conclusione delle occorrenti convenzioni per attività di supporto all'esistenza di disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, in assenza delle quali nessuna attività esecutiva o di collaborazione potrebbe essere assentita.

Appare tuttavia necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alle risorse finanziarie di parte corrente utilizzabili ai sensi della norma in esame, dal momento che gli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, che provvedono al finanziamento dei fondi per la ricostruzione che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, non specificano se le somme in essi iscritte, vadano distinte in risorse correnti e di conto capitale, fermo restando che, trattandosi comunque di risorse da destinare a spese di investimento, nel silenzio della norma, esse dovrebbero essere considerate in linea di principio risorse di conto capitale. In merito invece all'utilizzabilità delle restanti risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, ossia le eventuali risorse residue al momento della cessazione dello stato di emergenza nonché quelle derivanti dalle erogazioni liberali, si rinvia ai rilievi già formulati in relazione all'articolo 3.

ARTICOLO 19

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso

<u>La norma</u> reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Alcune di esse disciplinano aspetti del piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione. Al proposito:

- il Commissario straordinario approva il piano una volta acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei

- comuni interessati, <u>nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale</u> intestata al Commissario medesimo (comma 1);
- sono definite le finalità del piano, quali, tra le altre, l'individuazione delle risorse occorrenti e il coordinamento delle attività da compiere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, l'effettuazione di interventi di demolizione di tipo selettivo volti a ridurre i costi, limitando il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, e a massimizzare il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, che, se non riutilizzati, sono ceduti e l'eventuale ricavato è versato come contributo al Comune da cui provengono (comma 2).

Altre disposizioni definiscono i caratteri dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Al riguardo:

- i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati e da altri soggetti competenti, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ne prevede la classificazione come "Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione". Il Comune di origine dei materiali viene considerato quale soggetto produttore dei materiali stessi ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi (comma 3). Non sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi i materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenga la presenza di amianto la cui gestione segue un apposito piano di asportazione e smaltimento da parte di imprese specializzate (comma 11);
- non costituiscono rifiuto i resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché i materiali vegetali abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali a condizione che vengano impiegati in agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse (comma 4).

Le successive disposizioni disciplinano la raccolta, la rimozione, l'eventuale riutilizzo, nonché il trasporto dei citati materiali. Al proposito:

la raccolta dei materiali giacenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte (direttamente; attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate; attraverso imprese dai medesimi individuate con procedura negoziata senza

- pubblicazione di un bando⁶⁷). In tale fase, il Centro di coordinamento RAEE⁶⁸ è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con oneri a proprio carico (comma 5);
- ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie di ciascun edificio (comma 6);
- è autorizzato dall'autorità competente l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva, scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero e recupero di flussi omogenei di rifiuti, purché la gestione dei rifiuti avvenga senza pericolo per la salute o l'ambiente (comma 7);
- sono previsti appositi adempimenti per i gestori dei siti di deposito temporaneo (comma 8);
- i criteri per l'individuazione, da parte dei comuni, di siti di deposito temporaneo dei materiali derivanti da eventi calamitosi, sono stabiliti, previa verifica di condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, dalle regioni. Nel caso di incapienza dei siti individuati, il Commissario straordinario può individuarne degli altri (comma 8-bis);
- nel caso in cui le operazioni di trattamento del materiale derivante dall'evento calamitoso debbano essere effettuate avvalendosi di un impianto mobile, per le relative campagne di attività l'interessato deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate ai sensi dell'articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), comma 15, del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale⁶⁹ almeno dieci giorni prima dell'installazione dell'impianto (comma 8-*ter*);
- i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi (comma 9);

⁶⁷ Procedura disciplinata dall'art. 76 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

⁶⁸ Il CDC RAEE un consorzio di natura privata costituito in applicazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, e partecipato dai sistemi collettivi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) provenienti dai nuclei domestici, che hanno l'obbligo per legge di aderirvi, nonché da un sistema collettivo dei produttori di AEE professionali.

⁶⁹ L'articolo 208 (norma generale in materia di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti), comma 15, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che l'interessato debba effettuare la predetta comunicazione almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto.

- la vigilanza e il rispetto delle disposizioni in esame sono assicurati dalle agenzie regionali per la protezione ambientale, dalle aziende sanitarie locali e dal Ministero della cultura (comma 10);
- i rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso si considerano frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata (comma 12).

Infine, la norma reca una <u>clausola di invarianza finanziaria</u>, disponendo che le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal presente articolo <u>con le risorse umane</u>, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori <u>oneri per la finanza pubblica</u>. Inoltre, prevede che, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le citate attività derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale attribuita al Commissario o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo (comma 13).

La <u>relazione tecnica</u> afferma, con specifico riferimento ai commi 1 e 2, che le disposizioni regolano una funzione amministrativa (di approvazione di uno strumento di pianificazione), delineando un'apposita competenza commissariale, il cui esercizio è, in concreto, subordinato al verificarsi dei relativi presupposti giustificativi, in primis l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, con riferimento ai commi 3 e 4, spiega che gli stessi, afferendo alla qualificazione dei rifiuti, assumono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le restanti disposizioni, la RT sottolinea che le attività regolate dal presente articolo, in specie relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti sono autorizzate nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate allo scopo e, pertanto, non possono ritenersi imposte dal dato normativo. Le amministrazioni coinvolte operano, invece, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, prevedendo l'approvazione da parte del Commissario straordinario di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione,

riparazione e ripristino (comma 1) e ne vengono individuate le finalità (comma 2). Sono altresì disciplinati la classificazione delle macerie come rifiuti urbani (comma 3); la gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché dei materiali vegetali (comma 4); la raccolta e il trasporto dei materiali (comma 5); la demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico (comma 6); l'utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e le modalità di rendicontazione dei materiali gestiti (comma 7); gli obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo (comma 8); la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione (comma 9). Sono inoltre recate disposizioni per la vigilanza (comma 10) e il rispetto delle prescrizioni della norma con riguardo alla gestione dei materiali contenenti amianto (comma 11), per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (comma 12), nonché per il finanziamento degli oneri derivanti dalle predette attività. È precisato che queste ultime sono svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, è previsto che, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale attribuita al Commissario o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo (comma 13).

Al riguardo, si ritiene necessario acquisire elementi e informazioni in grado di assicurare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 13, con particolare riferimento all'attività di vigilanza e di garanzia svolta ai sensi del comma 10 dalle agenzie regionali per la protezione ambientale, dalle aziende sanitarie locali e dal Ministero della cultura. Inoltre, sarebbe opportuno acquisire da parte del Governo una conferma che le eccezioni nella classificazione dei rifiuti vegetali di cui al comma 4 siano in linea con la normativa europea in materia.

A tal proposito si rammenta che la predetta eccezione sembra simile a quella prevista dall'articolo 41 della legge n. 154 del 2016 che, novellando il Codice dell'ambiente, aveva escluso dal novero dei rifiuti anche gli sfalci e le potature provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, nonché sfalci e potature

derivanti da attività agricole e agro-industriali. Con riguardo a quella disposizione, la Commissione europea aveva aperto la procedura di infrazione EU Pilot 9180/2017/ENVI, successivamente chiusa in seguito alla riformulazione della medesima disposizione operata dal decreto legislativo n. 116 del 2020 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Con riferimento alle restanti disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale e programmatico delle disposizioni stesse, confermato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 20

Controllo della Corte dei conti

La norma dispone che i provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti⁷⁰. Vengono, altresì, dimezzati i termini (60 e 30 giorni) previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, decorsi i quali qualora non sia intervenuta la pronuncia della relativa Sezione della Corte dei conti diventano, in ogni caso, esecutivi gli atti trasmessi alla stessa Corte per il controllo preventivo di legittimità. Durante lo svolgimento della fase del controllo dei provvedimenti, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare gli atti sottoposti a controllo provvisoriamente efficaci nonché esecutori ed esecutivi⁷¹ (comma 1).

L'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000 prevede che gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

La competenza per il controllo dei suddetti provvedimenti di cui al comma 1 è attribuita in ogni caso, alla sezione centrale della Corte dei conti competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato (comma 2). La Corte dei conti provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane,

-

⁷⁰ Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994.

⁷¹ Ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge n. 241 del 1990.

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le disposizioni richiamano una specifica competenza di controllo preventivo già intestata alla Corte dei conti, che pertanto viene esercitata da Uffici già esistenti e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame disciplina il controllo preventivo della Corte dei conti sui provvedimenti regolatori ed organizzativi del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994, prevedendo il dimezzamento dei termini previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000 per l'esecutività dei provvedimenti nonché la facoltà per l'autorità emanante di dichiarare la provvisoria efficacia, esecutorietà o esecutività degli stessi nelle more della fase di controllo (comma 1). Viene, quindi, attribuita la funzione di controllo sui predetti provvedimenti alla Sezione centrale già competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato (comma 2). All'attuazione delle disposizioni in riferimento la Corte dei conti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni e che la stessa, sul punto, precisa che queste richiamano una specifica competenza di controllo preventivo già intestata alla Corte dei conti, che pertanto viene esercitata da Uffici già esistenti e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 21

Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti

<u>La norma</u> dispone che tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e

opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati⁷² vengano pubblicati e aggiornati nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e siano soggetti alla disciplina relativa al diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilita dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (comma 1).

<u>La relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che questa assume carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma reca disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli atti, prevedendo, in particolare, l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario, sezione «Amministrazione trasparente», di specifici atti indicati dalla medesima norma (nomine e designazioni di esperti e consulenti, programmazione di lavori, opere, servizi e forniture e atti relativi a procedure per affidamento di appalti pubblici e a erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata) e di applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, per tutti i provvedimenti del Commissario non considerati riservati ovvero secretati. Al riguardo si rileva che la disposizione di cui trattasi presuppone l'apertura di un sito *internet* istituzionale da parte del Commissario straordinario dalla cui gestione potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri da ricomprendere nell'ambito di quelli connessi al funzionamento della struttura commissariale. In merito a tali oneri, si rinvia ai rilievi già formulati con riguardo all'articolo 3.

ARTICOLO 22

Tutela dei lavoratori

Le norme prevedono che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, per i quali è concesso un contributo, sia assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni

⁷² Ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice.

appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (comma 1).

La richiesta del DURC è effettuata dal Commissario straordinario avvalendosi della struttura commissariale, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale regolarmente operanti nelle province interessate. Dette imprese sono obbligate a provvedere a un'adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e a comunicare ai sindaci dei comuni ove sono installati i cantieri e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro le modalità di sistemazione alloggiativa, l'indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel territorio possono definire i requisiti minimi alloggiativi. Le imprese sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un tesserino, con un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi (commi 2-6).

Presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al suddetto tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 7).

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le disposizioni, nel regolare obblighi a carico delle parti private, assumono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni coinvolte operano, invece, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano le modalità di tutela dei lavoratori nell'ambito degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione e per i quali sia concesso un contributo. In particolare, è dovuto ai lavoratori il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e

territoriali per le stazioni appaltanti pubbliche e in capo al Commissario straordinario compete l'obbligo di richiedere il Documento unico di regolarità contributiva. Alle imprese affidatarie o esecutrici degli interventi compete invece l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali riconosciute. Si prevede infine la stipula, presso le prefetture interessate, di appositi protocolli di legalità, per regolare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili e l'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Al riguardo, la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni regolano obblighi a carico delle parti private, assumendo quindi carattere ordinamentale, ribadendo altresì che le amministrazioni interessate operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Preso atto di tali precisazioni, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 23

Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

La norma prevede l'obbligo, per le imprese di assicurazione, su richiesta del soggetto assicurato, di liquidare immediatamente il 30 per cento dell'ammontare del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione, a seguito di perizia di un tecnico abilitato, per la copertura dei danni ai beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi calamitosi situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, in modo da consentire la tempestiva realizzazione degli interventi necessari per il ripristino dei danni subiti. Al riguardo, vengono stabiliti:

- i termini e le modalità per la richiesta di liquidazione da parte del soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa (comma 1);
- i termini e le modalità per l'effettuazione del sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi, le effettive condizioni dei beni strumentali e la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi (comma 2), nonché per la liquidazione del predetto importo (comma 3) e la verifica, successiva alla liquidazione del danno (comma 4);
- i termini di applicazione delle disposizioni, specificandone l'efficacia con riguardo ai contratti stipulati sia successivamente sia anteriormente all'entrata in vigore delle norme

in esame, fermi restando i termini contrattuali di decorrenza per l'invio della denuncia di sinistro (comma 5).

La <u>relazione tecnica</u> afferma che la disposizione <u>non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</u>, atteso il suo carattere ordinamentale, precisando che interviene nell'ambito dei rapporti tra privati. La RT fornisce, inoltre, argomenti a sostegno della definizione della procedura di liquidazione e della percentuale del danno (ai fini della copertura dei danni ai beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi) stabilite dalla norma.

A tal proposito, considerato che, sulla base di una rilevazione, per tutte le polizze attive al 31 marzo 2022, risulta che solo l'11,3% di queste prevede un'estensione per le catastrofi naturali, l'effetto atteso dalla disposizione – prosegue la RT – è quello di garantire agli assicurati maggiore certezza sui tempi di rientro almeno di una parte del risarcimento del danno subito e la cui esistenza è comunque verificata con il sopralluogo. Allo stesso tempo - aggiunge la RT - viene aumentata la platea dei soggetti che stipulano questo tipo di polizze, con vantaggi anche per le stesse compagnie di assicurazione. A seguire la RT chiarisce la definizione dei criteri per la determinazione della percentuale del danno immediatamente liquidato. Nel dettaglio, la RT rappresenta che il range medio di copertura garantito, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'IVASS a febbraio 2020, varia a seconda del premio versato, e oscilla tra il 60% il 90% del valore assoluto del bene assicurato. Oltre tale dato, in virtù dell'obiettivo determinato dalla disposizione, ovvero il ripristino immediato dei luoghi, deve essere considerato anche il dato relativo al valore medio richiesto, da un'impresa edile, per interventi di ripristino e/o ricostruzione; dai dati rilevati presso le agenzie di categoria e dalla prassi instaurata dalla regolamentazione delle attività relative al cd. bonus 110, di norma, viene richiesto il pagamento del primo stato avanzamento lavori, pari al 30% dei lavori complessivi. La RT conclude sul punto affermando che la previsione del 30% come liquidazione del danno subito complessivo è coerente con entrambi i parametri descritti. Essa, infatti, rappresenta una percentuale che si inserisce in un range al di sotto della copertura complessiva dell'assicurazione e, dunque, non incide sull'esborso complessivo che dovrà versare l'assicuratore in fase di valutazione complessiva, e nello stesso tempo, corrisponde alla percentuale che normalmente sarebbe richiesta all'assicurato, per l'avvio delle attività di lavorazione e il ripristino dei luoghi. Infine, la RT evidenzia che, anche nel caso in cui si tratti di beni mobili, il 30% previsto è coerente, in quanto copre la percentuale che di norma viene richiesta per l'attivazione di un finanziamento e/o leasing per il riacquisto del bene strumentale, che di norma varia tra il 10% e il 30% del costo complessivo.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame ha ad oggetto la liquidazione anticipata parziale del danno per la copertura assicurativa dei danni ai beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi calamitosi situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, stabilendo le condizioni

per la richiesta di liquidazione da parte del soggetto assicurato (comma 1), per l'effettuazione del sopralluogo (comma 2), per la liquidazione dell'importo richiesto (comma 3) e la successiva verifica (comma 4), nonché per i termini di applicazione delle disposizioni (comma 5).

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso il suo carattere ordinamentale, precisando che essa interviene nell'ambito dei rapporti tra privati. La RT fornisce altresì argomenti a sostegno della disciplina della procedura di liquidazione stabilita dalla norma, inclusa la definizione dei criteri per la determinazione della percentuale del danno.

Al riguardo, anche tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito alla natura ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 24

Interventi per il recupero del sistema produttivo

<u>La norma</u> prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022.

Il citato decreto 24 marzo 2022 stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012.

Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 651/2014.

L'applicazione del regime di aiuto per le aree di crisi industriale è stata finora prescritta dal legislatore con norme *ad hoc,* dirette a singoli eventi calamitosi.

Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il comma 2 demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la regione interessata. Per le finalità di cui al comma 1, il comma 3 destina le risorse disponibili del

Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri limitandosi a definire la finalizzazione di risorse già presenti a legislazione vigente. Inoltre, spiega che la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale è stata riordinata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha previsto, oltre ad una specifica procedura per il riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa (CIC), l'individuazione di una seconda categoria di aree di crisi industriale diverse da quelle complesse (CINC), che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, per un importo complessivo pari a euro 661.642.835,66, sono state da ultimo ripartite con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66. Mentre le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, per le aree di crisi industriale non complessa le risorse sono state utilizzate solo parzialmente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede la possibilità per il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) di applicare, nei territori colpiti da eventi calamitosi, il regime di aiuto per le aree di crisi industriale le cui agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato "*de minimis*" prevista dal Regolamento UE 1407/2013 e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 651/2014.

A tal proposito, occorre segnalare che la disciplina degli aiuti di stato "*de minimis*" è ora disciplinata dal Regolamento UE 2831/2023 in luogo del Regolamento UE 1407/2013 citato nella legge in esame.

Inoltre, si prevede che l'attuazione degli interventi viene di volta in volta disciplinata mediante accordo di programma tra il MIMIT e le regioni interessate e che alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Ciò premesso, e preso atto di quanto esposto dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri limitandosi a prevedere la facoltà per il MIMT di applicare i criteri e le procedure previste dal decreto ministeriale 24 marzo 2022 per destinare risorse già disponibili a legislazione vigente ad aree colpite da eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 25

Interventi per lo sviluppo

Le norme, introdotte durante l'esame nella Commissione di merito, prevedono che, nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi, può essere destinata alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2 del presente articolo (comma 1).

Detto programma è approvato dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi dell'articolo 4, ed è finanziato a valere sulle risorse di cui al comma 1 e sulle ulteriori risorse eventualmente trasferite dalle regioni interessate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo (comma 2).

Il programma di cui al comma 1 individua le tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici nonché disciplina il monitoraggio, la valutazione *in itinere* ed *ex post* degli interventi e l'eventuale revoca o la rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime (comma 3).

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica.**

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte durante l'esame nella Commissione di merito, prevedono la possibilità di destinare parte delle risorse stanziate per i singoli eventi calamitosi, nel limite del 4 per cento, a fini di sviluppo territoriale, nel quadro di un programma approvato dal Commissario straordinario (comma 1) con l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate (comma 2), delegando al programma medesimo l'individuazione delle modalità di attuazione dello stesso da parte delle amministrazioni pubbliche (comma 3).

In proposito, considerato che la destinazione alternativa delle risorse è configurata come una possibilità, comunque da attuarsi nei limiti del 4 per cento delle risorse già stanziate, e che ulteriori risorse a finanziamento del programma potrebbero essere, ai sensi della norma in esame, "eventualmente trasferite dalle regioni interessate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo", la norma non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a consentire una diversa finalizzazione di una quota di risorse già comunque destinate a spesa.

ARTICOLO 26

Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali

Le norme stabiliscono che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per <u>la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</u>

- individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali [lettera *a*)];
- individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale [lettera b)];

- promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) S.p.a. di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi [lettera *i*)];
- valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati [lettera d] (comma 1).

Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 2).

La <u>relazione tecnica</u> richiama il contenuto delle norme e conferma che le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorrendo che la disciplina delegata operi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ove alcuna delle disposizioni delegate dovesse determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la stessa potrà essere emanata soltanto successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

In merito ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame delegano il Governo a definire, con uno o più decreti legislativi, schemi assicurativi per indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio da calamità naturali ed eventi catastrofali, indicando i seguenti principi e criteri direttivi da seguire:

- individuare la platea degli aventi diritto e la tipologia di immobili ammissibili a tali schemi assicurativi, che comunque devono essere coordinati con le altre tipologie di intervento pubblico previste in caso di calamità naturali ed eventi catastrofali [lettera a)];
- individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo e l'entità dei massimali assicurativi, garantendo adeguata e uniforme copertura nel territorio nazionale [lettera *b*)];

- promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) S.p.a. di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi [lettera *c*)];
- valorizzare la compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare gli impatti sulla finanza pubblica in occasione di eventi calamitosi e catastrofali [lettera *d*)] (comma 1).

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 2). La relazione tecnica ribadisce quanto affermato dal comma 2.

Al riguardo dovrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la disposizione in esame con la previsione della trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere, ai fini dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, per materia e per i profili finanziari, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare degli effetti finanziari da essi derivanti.